

Ai Lettori

La Legge 3 dicembre 1999, n. 493 ^o ha istituito una polizza contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico.

Scopo di questo opuscolo è quello di fornire informazioni di carattere generale sull'assicurazione relativamente a:

La casa e la famiglia	pag. 4
L'assicurazione	4
La tutela assicurativa	6
Il costo dell'assicurazione	7
L'iscrizione	8
Cosa fare in caso d'infortunio	10
Le prestazioni	11
La richiesta di prestazioni	13
Il ricorso	14
Come si riscuote la rendita	14

(*) Alla legge n. 493/1999 è stata data attuazione con Decreto Ministeriale 15 settembre 2000. La stessa legge è stata poi integrata e modificata dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 e dalla legge 296 del 27 dicembre 2006 (art. 1 comma 1257).

Le leggi, i decreti ministeriali e le circolari dell'Istituto sono consultabili su www.inail.it e presso tutte le Sedi Inail.

Premessa

Il numero degli infortuni registrati in ambito domestico è purtroppo elevato.

Gli incidenti delle donne, legati alle attività domestiche o di cucina, sono più numerosi di quelli degli uomini per i differenti ruoli svolti nella famiglia.

Le cause di questi incidenti vanno ricercate nella disinformazione, nel comportamento imprudente, negli spazi inadeguati, nel crescente numero di elettrodomestici, nell'uso non accorto di farmaci e di prodotti per l'igiene.

Le casalinghe sono spesso responsabili di alcune categorie vulnerabili: bambini, anziani e disabili, la cui cura può abbassare il livello di attenzione e di conseguenza aumentare l'esposizione al rischio.

Lo Stato italiano ha promosso una serie di iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori domestici attraverso due strumenti:

- la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni nelle abitazioni, anche attraverso un'adeguata campagna di informazione;
- l'istituzione di una forma assicurativa contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico. Si tratta sostanzialmente di un'assicurazione che tutela contro gli incidenti di una certa gravità.

La casa e la famiglia

Lo Stato italiano riconosce per la prima volta, con la Legge n. 493 del 3 dicembre 1999, il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico.

Il **lavoro domestico** è l'insieme di attività svolte da uno o più soggetti nell'abitazione dove dimora il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente.

Il **nucleo familiare** è l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela, o da legami affettivi, coabitanti ed aventi la medesima dimora abituale. Costituiscono, quindi, un nucleo familiare anche le coppie di fatto. Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona.

L'assicurazione

Dal 1° marzo 2001 è diventata **obbligatoria** l'iscrizione presso l'INAIL di una o più persone dello stesso nucleo familiare che hanno queste caratteristiche:

- un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- svolgono un'attività rivolta alla cura dei componenti la famiglia e dell'ambiente in cui dimora;
- non sono legate da vincoli di subordinazione;
- prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale.

Rientrano tra i soggetti assicurabili:

- i pensionati, di entrambi i sessi, che non hanno superato i 65 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia;
- coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione);
- gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell'ambiente in cui abitano;
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG);
- i lavoratori in mobilità;
- i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato.

Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa; il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l'intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

Non sono soggette all'obbligo assicurativo le persone di età inferiore ai 18 anni e quelle che hanno superato i 65.

Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:

- lavori socialmente utili (LSU), borse di lavoro, corsi di formazione, tirocini.
Tali persone, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un'attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
- lavoro part time, in quanto si tratta sempre di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

[Le sanzioni](#)

Per tutti coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge per l'assicurazione e non osservano l'obbligo del versamento del premio è prevista l'applicazione di sanzioni di legge da parte dell'Istituto, graduate in relazione al periodo di inadempimento.

La tutela assicurativa

Oggetto dell'assicurazione sono esclusivamente gli **infortuni** avvenuti in occasione ed a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè avvenuti nell'abitazione nella quale dimora la famiglia dell'assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).

È considerata al pari dell'abitazione in cui dimora il nucleo anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale.

Nel lavoro prestato in ambito domestico per la cura della famiglia rientrano una serie di attività relative al normale svolgimento della vita domestica e di relazione sociale del nucleo familiare.

Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse ad interventi di piccola manutenzione (a titolo esemplificativo: idraulica, elettricità, ecc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del "fai da te".

Anche gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici (cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti...) sono coperti dall'assicurazione. Infatti la cura di tali animali, che vivono abitualmente con la famiglia, rientra tra le incombenze domestiche.

Non sono invece tutelati gli infortuni causati da animali non domestici.

Si ha diritto al risarcimento solo se l'invalidità permanente subita è pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006.

A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.

Non sono indennizzati gli infortuni:

- dai quali derivi esclusivamente una invalidità temporanea;
- che danno origine ad una invalidità permanente inferiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006;
- avvenuti fuori dal territorio nazionale;
- avvenuti in ambiente domestico, ma conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico.

Solo il pagamento del premio, o l'autocertificazione di esonero (vedi pag. 9), in caso di pagamento da parte dello Stato, danno diritto alla liquidazione della rendita.

Il costo dell'assicurazione

Il costo annuale dell'assicurazione (detto "premio") è fissato in 12,91 euro, non frazionabili su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali.

È a totale carico dello Stato il premio di coloro che presentano entrambi i seguenti requisiti:

- possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
- e
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Per la determinazione di questi limiti occorre far riferimento al reddito complessivo lordo IRPEF relativo all'anno precedente.

Sono esclusi dal reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF, in sintesi:
la rendita diretta, la rendita ai superstiti, l'indennizzo in capitale, gli assegni di incollocabilità e quello per assistenza personale continuativa, che sono prestazioni erogate dall'INAIL; le pensioni di invalidità civile e di guerra; gli assegni familiari; gli assegni di mantenimento dei figli; l'indennità di accompagnamento nonché particolari categorie di redditi (quali ad es. quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta definitiva, ad imposta sostitutiva, ecc.).

L'iscrizione

Per iscriversi è necessario pagare il premio. Il pagamento può essere effettuato:

- utilizzando lo specifico bollettino di pagamento, intestato a INAIL Assicurazione infortuni domestici, P.le G. Pastore, 6 - 00144 Roma, da ritirare presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (DonnEuropee Federcasalinghe, Moica, Scale UGL);
- online sul portale www.inail.it, per i titolari di carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta;
- attraverso il servizio di c/c online (home banking);
- tramite bonifico bancario;
- tramite postagiuro o giroconto bancario.

I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato si iscrivono presentando alle Sedi dell'INAIL un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti reddituali di esonero.

Il modello di autocertificazione può essere ritirato presso le Sedi INAIL, le Associazioni delle casalinghe, i Patronati e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi; tale modello può essere anche "scaricato" dal sito Internet dell'INAIL.

Le persone già iscritte riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera da parte dell'INAIL con il bollettino di pagamento precompilato con i loro dati e l'importo da versare.

Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria. È anche possibile richiedere il bollettino online sul portale www.inail.it. Tale funzione potrà essere utilizzata sia da coloro che non hanno ricevuto il bollettino di pagamento al proprio domicilio o lo hanno smarrito e sia da coloro che devono effettuare la prima iscrizione.

Il versamento del premio dovrà essere effettuato ogni anno [entro il 31 gennaio](#) e solo se permangono i requisiti. Per coloro che sono esonerati dal versamento del premio è previsto il rinnovo automatico dell'assicurazione, con l'obbligo di denunciare all'INAIL solo il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o reddituali, entro i successivi 30 giorni.

Coloro che raggiungono i requisiti per l'assicurazione [dopo la data del 31 gennaio](#) sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione, al momento in cui maturano i requisiti stessi.

Coloro che compiono il 65° anno di età nel corso dell'anno, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, devono pagare il premio assicurativo di 12,91 euro e risultano assicurati fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Che cosa fare in caso di infortunio

Nel caso che si verifichi un infortunio domestico occorre rivolgersi, secondo necessità, ad un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, precisando che si tratta di infortunio domestico.

A guarigione clinica avvenuta:

- se il medico ritiene che dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006;
- se l'interessato è in regola con il pagamento del premio annuo (o ha presentato l'autocertificazione perché in possesso dei requisiti reddituali di esonero dal pagamento);
- se l'interessato possedeva i requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell'attività) anche al momento dell'infortunio; l'interessato stesso deve presentare all'INAIL domanda per la liquidazione della rendita.

Nel caso in cui dall'infortunio domestico derivi la morte dell'assicurato, se sussistono i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio, la domanda per la liquidazione della rendita deve essere presentata all'INAIL a cura dei superstiti.

Le prestazioni

Rendita diretta

Se dall'infortunio domestico deriva un'inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006, viene corrisposta all'assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria.

La rendita oscilla da un minimo di 186,17 euro, per inabilità del 27%, ad un massimo di 1.292,90 euro, per inabilità del 100%.

La rendita - [pagata mensilmente](#) - spetta dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica. Come tutte le rendite INAIL, è esente da oneri fiscali e non va perciò inserita nella dichiarazione dei redditi.

Tale rendita non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento): quindi, sotto questo aspetto, non può né aumentare né diminuire di importo.

La rendita per inabilità derivante da infortunio domestico viene rivalutata quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un incremento non inferiore al 10%.

Rendita ai superstiti

A partire dal 17 maggio 2006, nel caso in cui dall'infortunio derivi, direttamente o indirettamente, la morte dell'assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La somma totale delle rendite erogate ai superstiti non può superare l'intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria che è pari 1.158,32 euro. Valgono gli stessi benefici previsti per la rendita vitalizia corrisposta all'assicurato.

Assegno funerario

Per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006 è inoltre corrisposto l'assegno funerario.

[Dal 1° luglio 2012 l'importo è pari a 2.046,81 euro.](#)

Beneficio Fondo vittime gravi infortuni

Nel caso di eventi mortali verificatisi a partire dal 1° gennaio 2007, sono previsti due tipologie di benefici:

- un'anticipazione della rendita ai superstiti **pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite;**
- una prestazione “una tantum” il cui importo è determinato in funzione del numero dei superstiti ed è fissato annualmente con decreto in base alle risorse disponibili del Fondo ed all'andamento infortunistico. Per l'anno **2011** l'importo varia da un minimo di euro **6.500,00** nel caso di un unico superstite ad un massimo di euro **22.500,00** nel caso di più di 3 superstiti (da ripartire in parti uguali fra i superstiti). Per l'anno 2012 si è ancora in attesa del relativo decreto.

La richiesta di prestazioni

Rendita

Se dall'infortunio domestico deriva un'invalità pari o superiore al 27% per gli eventi occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006, l'infortunato, a guarigione clinica avvenuta, deve presentare all'INAIL domanda per ottenere la liquidazione della rendita, su apposito modulo predisposto dall'Istituto, reperibile presso le Sedi INAIL e i Patronati.

Se dall'infortunio deriva, direttamente o successivamente, la morte dell'assicurato, la domanda per ottenere la liquidazione della rendita deve essere presentata dai superstiti aventi diritto.

Nella domanda, alla quale va allegata la documentazione medica, vanno indicati il luogo, la data, la causa e le circostanze dell'infortunio.

Nella richiesta di rendita, da presentare alla più vicina Sede INAIL, gli aventi diritto (assicurato o superstiti) devono dichiarare:

- che l'infortunato è assicurato per l'anno nel quale è avvenuto l'infortunio;
- che al momento dell'infortunio sussistevano i requisiti per l'assicurazione;
- il presidio sanitario che ha prestato il primo soccorso.

Il medico indicherà:

- la data di guarigione clinica;
 - le conseguenze della lesione;
 - le eventuali preesistenze;
 - le previsioni di postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006;
- per gli infortuni mortali
- data e causa del decesso.

L'effettivo grado di inabilità permanente derivata dall'infortunio è accertato dall'INAIL che, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, comunica all'infortunato l'importo della rendita e gli elementi che sono stati considerati per la liquidazione della stessa.

Entro lo stesso termine l'INAIL è tenuto a comunicare l'eventuale diniego della prestazione, specificandone i motivi e indicando la possibilità di presentare ricorso.

Il ricorso

Contro la decisione dell'INAIL gli aventi diritto (infortunato o superstiti) possono presentare, entro 90 giorni dalla data del provvedimento, ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici.

Il ricorso va trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o presentato a mano, con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta, alla sede INAIL che ha emesso il provvedimento e che provvederà al successivo inoltro del ricorso al Comitato.

In caso di decisione negativa del Comitato, o trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l'assicurato potrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

L'azione giudiziaria per ottenere la rendita si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio.

Come si riscuote la rendita

Gli interessati possono scegliere che la rendita sia pagata - come tutte le rendite INAIL - in uno dei seguenti modi:

- presso un Ufficio postale o in Banca;
- mediante accredito in c/c postale o bancario;
- mediante accredito su libretto di risparmio postale o bancario.

Per ulteriori Informazioni:

- Numero verde 803.164;
- www.inail.it;
- Sedi INAIL;
- Associazioni delle Casalinghe:
 - DonnEuropee Federcasalinghe 06 68806804;
 - Movimento Italiano Casalinghe - MOICA 030 2006951
dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
 - Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee - SCALE UGL 06 32482242
lun. merc. ven. dalle ore 15.00 alle ore 16.30
- Patronati.